

citata, il comma 4 dell'art. 500 c.p.p. consente di utilizzare ai fini del giudizio le dichiarazioni rese nelle fasi precedenti il dibattimento quando *“vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso”*.

Tali disposizioni normative trovano la propria genesi nell'esperienza maturata in alcuni processi di criminalità organizzata in cui l'imputato pentito, dopo aver deposto nel corso delle indagini preliminari e conseguito i benefici della collaborazione giudiziaria, si rifiutava successivamente di rendere dichiarazioni in sede dibattimentale, perché costretto o indotto da pressioni, offerte o promesse di vantaggi consistenti.

A) *Elementi costitutivi del reato*

Se a prima vista sembrerebbe che il **bene giuridico** protetto coincida con la sola libertà individuale del soggetto titolare della facoltà di non rispondere, il quale viene indotto con violenza o minaccia a tenere un comportamento che non avrebbe altrimenti tenuto, ad un esame più approfondito emerge che l'art. 377bis c.p. tutela anche interessi connessi all'amministrazione della giustizia. In particolare, assume rilievo l'apporto conoscitivo che il soggetto avente la facoltà di non rispondere può liberamente fornire nell'ambito del procedimento penale.

Quello in esame è un reato comune, in quanto **soggetto attivo** può essere chiunque.

La **condotta** tipica consiste nella induzione del soggetto avente la facoltà di non rispondere a non rendere dichiarazioni (ossia ad avvalersi di tale facoltà) ovvero a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria. Perché tale induzione assuma rilevanza penale è necessario che sia realizzata o mediante *“violenza”* o *“minaccia”*, oppure mediante *“offerta”* o *“promessa di denaro o di altra utilità”*.

Per quanto attiene alla prima modalità di condotta tipica, si ha una anomalia laddove il legislatore ha previsto una induzione realizzata mediante violenza (nel senso di impiego di energia fisica su persone o cose) o minaccia (nel senso di prospettazione ad un soggetto di un danno ingiusto, la realizzazione del quale dipende dalla volontà di chi minaccia). Si ritiene, pertanto, che il termine *induzione* vada inteso in senso ampio, come includente anche la condotta di chi costringe. In ogni caso la violenza o minaccia devono essere idonee ad incidere sulla libertà di deporre da parte della persona che ha la facoltà di tacere.

Destinataria della induzione è la *“persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere”*.

Ai fini della sussistenza dell'**elemento soggettivo**, è richiesto il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di provocare il silenzio o le dichiarazioni non veritiere della persona titolare della facoltà di non rispondere.

Il delitto in commento si **consuma** nel momento e nel luogo in cui viene tenuta la condotta di induzione.

La giurisprudenza ritiene ammissibile il **tentativo** (Cass., sez. F, 20 novembre 2013, n. 46290).

B) *Circostanze aggravanti*

L'art. 275sexies c.p. prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento della pena da un terzo alla metà) nei confronti di chi commette il reato in esame, al fine di garantirsi l'impunità per il reato previsto dall'art. 275bis c.p. (violazione delle misure restrittive dell'Unione europea).

C) *Rapporti con altri reati*

Considerato il carattere sussidiario del reato in esame (*“salvo che il fatto costituisca più grave reato”*), qualora il fatto posto in essere integri anche gli estremi di un reato sanzionato più gravemente, troverà applicazione solo la norma che incrimina quest'ultimo.

20. Favoreggiamento personale

L'art. 378 c.p. prevede che *“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.

Il codice disciplina due distinte fattispecie di favoreggiamento, quello personale (art. 378 c.p.) e quello reale (art. 379 c.p.).

Entrambe le fattispecie hanno in comune il nucleo centrale della condotta, che consiste nell'aiutare taluno sospettato della commissione di un precedente reato, differenziandosi, tuttavia, per il diverso contenuto specifico della stessa. Ai fini della sussistenza di entrambe le fattispecie è, inoltre, necessario che non ricorra un'ipotesi di concorso di persone.

A) *Elementi costitutivi del reato*

Il **bene giuridico** tutelato dalle norme in esame viene identificato nel regolare e ordinato svolgimento del processo penale nel momento delle investigazioni e delle ricerche e, più in generale, nel momento dell'accertamento e della repressione dei reati.

Il delitto di favoreggiamento dà così luogo ad un turbamento della funzione giudiziaria, non essendo richiesto che le investigazioni dell'autorità siano effettivamente fuorviate, ma essendo sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente abbia l'attitudine e possa conseguire lo scopo di aiutare il colpevole ad eludere le investigazioni in corso (**reato di pericolo**).

Il delitto di favoreggiamento è un reato comune, nel senso che **soggetto attivo** può essere chiunque, senza che sia richiesta una specifica qualifica.

Presupposti indispensabili per la sussistenza del reato in esame sono la preesistenza di un reato e l'assenza di un concorso nel reato precedente.

Quanto al **primo presupposto**, occorre, innanzitutto, che vi sia stata la commissione di un "delitto" o di una "contravvenzione", non essendo sufficiente la commissione di un mero illecito civile o di un illecito amministrativo. In secondo luogo, occorre che la condotta favoreggiatrice sia stata tenuta dopo la commissione del reato presupposto. La dottrina tradizionale (MANZINI) identificava tale limite temporale con il momento della cessazione del tentativo o della consumazione del reato o della cessazione della permanenza, mentre la dottrina più moderna (PULITANÒ; DELLA SCALA; DINACCI; ZANOTTI) e la prevalente giurisprudenza lo identifica col momento in cui la condotta dell'agente ha raggiunto la soglia minima di rilevanza penale (tentativo o inizio della permanenza), con la conseguenza che da tale momento fino alla consumazione del reato sono astrattamente configurabili sia il favoreggiamento che il concorso di persone.

Il reato presupposto costituisce, dunque, un elemento materiale della fattispecie, la cui sussistenza dovrà essere apprezzata con riferimento al momento della commissione del fatto, a nulla rilevando le eventuali successive modifiche normative incidenti su detto reato. Trattandosi di un elemento essenziale ai fini della configurabilità della fattispecie, si ritiene escluso il favoreggiamento laddove in riferimento al reato presupposto esista una scriminante (ad es.: legittima difesa), che rende penalmente lecito il fatto, ovvero manchi una condizione di procedibilità (querela, richiesta, istanza) necessaria ai fini del promovimento dell'azione penale.

Rispetto alle cause estintive del reato presupposto, occorre invece distinguere a seconda che l'ausilio sia prestato anteriormente o successivamente al verificarsi della causa di estinzione: nel primo caso, il favoreggiamento si configura, in quanto l'art. 170 c.p. dispone che "*quando un reato è presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato*". Nel secondo caso, invece, non è possibile configurare il favoreggiamento, poiché il suo presupposto, dal punto di vista giuridico, è come se non fosse mai esistito.

Costituendo un elemento della fattispecie, il reato presupposto deve essere provato, non essendo possibile configurare il delitto di favoreggiamento se manca del tutto o è dubbia la prova della sua sussistenza obiettiva; non è necessario, tuttavia, che il reato presupposto sia stato commesso da persona identificata.

Per quanto concerne il **secondo presupposto** essenziale, è necessario che il favoreggiatore non sia in alcun modo coinvolto nella realizzazione del reato antecedente, poiché altrimenti si configurerà un'ipotesi di concorso nel delitto presupposto.



Nel caso di reato permanente, la giurisprudenza, per distinguere fra il favoreggiamento e il concorso di persone, nel caso di aiuto prestato dopo l'inizio della permanenza ma prima della consumazione, è divisa fra pronunce che ritengono che qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolva inevitabilmente in un concorso, quanto meno a carattere morale, e altre pronunce che fanno riferimento all'elemento soggettivo, verificando se l'agente ha avuto l'intenzione di partecipare positivamente all'azione già posta in essere da altri o solo di aiutare il responsabile del reato permanente ad eludere le investigazioni dell'autorità. Il primo indirizzo ha trovato di recente l'avvallo delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 24 maggio 2012, n. 36258).

La **condotta** tipica di favoreggiamento personale consiste nell'aiutare taluno "*ad eludere le investigazioni*", nel senso di ostacolare le attività di ricerca delle fonti di prova,

ovvero nell'aiutare taluno “*a sottrarsi alle ricerche*” dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.

Occorre segnalare che la L. 20 dicembre 2012, n. 237 – con la quale il legislatore ha inteso adeguare il nostro ordinamento alla ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale – ha esteso la fattispecie in esame alle condotte favoreggiatrici poste in essere nei confronti di chi è sottoposto ad indagini o ricercato da organi della Corte penale internazionale.

Poiché il legislatore non indica in che modo debba essere prestato tale aiuto, si ritiene che il delitto in esame sia a forma libera, ossia possa essere commesso con qualsiasi condotta avente la finalità di sviare l'autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria. In ogni caso, è necessario che la condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta, sia idonea ad intralciare le investigazioni dell'autorità.

Discussa è la configurabilità di un favoreggiamento personale mediante **omissione**. La giurisprudenza e una parte della dottrina (ANTOLISEI) sono per la soluzione positiva, in quanto, trattandosi di un reato a condotta libera, l'aiuto può riferirsi anche ad una condotta omissiva. Il delitto di cui all'art. 378 c.p. sussiste, quindi, anche nel caso di silenzio o reticenza nel fornire notizie utili ai fini delle indagini, purché costituiscano comportamenti idonei a sviare le indagini stesse (si pensi, ad esempio, all'ipotesi di colui che tace il nome dell'autore di un furto da lui subito).

La conseguenza di una tale interpretazione dell'art. 378 c.p. è la dilatazione dell'area di operatività del favoreggiamento personale fino alla sovrapposizione con quella dell'art. 371 bis c.p. (false informazioni al Pubblico Ministero), per risolvere la quale la giurisprudenza ha ritenuto quest'ultima norma speciale rispetto alla prima.

La dottrina maggioritaria (FIANDACA-MUSCO; PADOVANI; PULITANÒ), invece, è per la soluzione negativa sia per la mancanza di un obbligo giuridico di impedire l'evento *ex art.* 40, comma 2, c.p. (lesione della regolarità delle indagini e del processo penale) in capo al comune cittadino, sia per la mancanza nella struttura del reato di favoreggiamento di un evento da impedire (trattandosi di un reato di mera condotta).

L'aiuto deve essere rivolto ad agevolare “*taluno*” e cioè qualsiasi persona sospettata di aver commesso un reato, salvo che si tratti dello stesso autore della condotta favoreggiatrice in virtù del principio *nemo tenetur se detegere*.

Quanto all'**elemento soggettivo**, il reato di favoreggiamento personale è punito a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e nella volontà di aiutare una persona a sottrarsi alle investigazioni o alle ricerche dell'autorità, in atto o prevedibili, con la consapevolezza che un reato è stato commesso. Non è, tuttavia, richiesto che l'agente sappia chi sia stato effettivamente a commettere il reato né per quale specifico reato sono in corso le investigazioni o ricerche.

Per quanto attiene al **momento consumativo**, il delitto di favoreggiamento personale, essendo un reato di pericolo, generalmente istantaneo, si consuma nel momento in cui l'autore pone in essere la condotta favoreggiatrice idonea ad ostacolare o ad intralciare le indagini e le ricerche dell'autorità, indipendentemente dal conseguimento di questo effetto.

La dottrina tradizionale e la costante giurisprudenza ammettono la configurabilità del **tentativo** nel solo caso in cui la condotta, a causa di un fattore esterno ed indipen-



dente dalla volontà del soggetto attivo, non sia divenuta potenzialmente lesiva delle investigazioni e delle ricerche (Cass., sez. II, 16 aprile 2003, n. 18103), così come nel caso di un avvocato che induce una teste a ritrattare ed il delitto non si realizza per il rifiuto di quest'ultima (Cass., sez. VI, 18 ottobre 2007, n. 38516).

Un questione che merita di essere brevemente accennata è quella dei rapporti tra **favoreggiamento e attività difensiva**. Al fine di reprimere più efficacemente la criminalità organizzata, la giurisprudenza si è trovata più volte a promuovere procedimenti penali nei confronti di avvocati per il reato di favoreggiamento personale dei loro assistiti. Il difensore, infatti, ben può essere soggetto attivo del reato di favoreggiamento poiché, pur agendo nell'interesse del proprio assistito, non può tuttavia avvalersi della non punibilità dell'autofavoreggiamento, in quanto il difensore non si identifica con la persona difesa.

Pacifico è il principio per cui il difensore possa integrare la fattispecie in esame mediante comportamenti estranei alla difesa tecnica, quali, ad esempio, condotte materiali di aiuto che potrebbero essere realizzate da qualunque soggetto (ad es.: eliminazione delle prove, nascondimento del ricercato, consegna di lettere fuori dal carcere, ecc.).

Problematica è, invece, la questione nel caso di assistenza a contenuto prettamente intellettuale, ossia mediante consigli, pareri, suggerimenti sulla linea di difesa da adottare o sul comportamento da tenere nel corso del processo. La giurisprudenza, al fine di distinguere le condotte lecite da quelle illecite, ha affermato la necessità di individuare dove il consiglio si limiti ad un suggerimento e dove, invece, con esso si trasmetta anche un'informazione. Il suggerimento, infatti, ove non sia accompagnato da informazioni relative ad atti di coercizione effettivamente disposti dal magistrato o altri provvedimenti che, per la loro funzione, devono rimanere segreti (ad es.: provvedimenti autorizzativi di operazioni di intercettazioni telefoniche), costituisce un comportamento lecito, non arrecando alcuna manipolazione alle investigazioni o ricerche. Nel caso, invece, in cui il difensore non si limiti a dare suggerimenti o a fare valutazioni giuridiche, ma fornisca informazioni specifiche riguardo alla già avvenuta o all'imminente emissione di atti coercitivi nei confronti dell'assistito, ovvero acquisisca illegalmente notizie relative al processo, o, ancora, adotti tecniche dilatorie idonee in concreto a fuorviare il processo o a ritardarlo, sarà possibile ravvisare, ove ne ricorrano gli estremi, una condotta di favoreggiamento personale.

In relazione al reato di favoreggiamento personale trova applicazione la causa di non punibilità di cui all'**art. 384, comma 1, c.p.**, alla cui trattazione si rinvia.



La giurisprudenza ha affermato che l'esimente sussiste anche nell'ipotesi in cui la posizione processuale del prossimo congiunto del favoreggiatore sia talmente connessa con quella di un estraneo che il favoreggiatore non possa agire in favore del congiunto se non salvando anche l'estraneo; per converso, l'esimente stessa non spetta quando il favoreggiatore, potendo scindere la posizione del prossimo congiunto da quella dell'estraneo ed aiutare soltanto il primo, agisca anche a favore del secondo (Cass., sez. II, 6 giugno 1983, n. 5393).

B) Circostanze aggravanti

L'art. 378, comma 2, c.p. prevede, quale circostanza aggravante, l'essere il reato presupposto l'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416bis c.p.

L'**art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159** (Codice delle leggi antimafia) prevede, quale circostanza aggravante dei delitti di favoreggiamento personale e reale comportante un aumento di pena da un terzo alla metà, che il fatto sia commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale duran-

te il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Tra le circostanze non specificamente previste per il favoreggiamento personale, ma che trova frequente applicazione, va ricordata anche l'aggravante di cui all'**art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152**, convertito con modifiche nella L. 12 luglio 1991, n. 203, che prevede che *“per i delitti puniti con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà”*. La giurisprudenza ritiene questa aggravante compatibile con l'aggravante di cui all'art. 378, comma 2, c.p. sulla base del fatto che tali disposizioni obbediscono a finalità diverse. Mentre per l'art. 378 c.p. è sufficiente che il favoreggiamento sia stato commesso in relazione al delitto di associazione di stampo mafioso, nel senso che deve essere favorito chi faccia o abbia fatto parte dell'associazione criminosa, nel caso dell'art. 7 occorre che l'azione favoreggiatrice sia diretta, in maniera oggettiva, ad agevolare l'attività posta in essere dal sodalizio criminoso (Cass., sez. IV, 9 settembre 1996, n. 2080). Così, ad esempio, la condotta favoreggiatrice posta in essere a vantaggio di un esponente di spicco di un'associazione di tipo mafioso, ha per ciò solo una diretta influenza sull'esistenza dell'organismo criminale, per cui è configurabile nei confronti del soggetto agente l'aggravante di cui all'art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203 (Cass., sez. V, 5 novembre 2004, n. 43443).



C) *Rapporti con altri reati*

Una particolare questione si è posta in relazione al rapporto intercorrente tra il reato di favoreggiamento e quello di **assistenza agli associati** (art. 418 c.p.). La giurisprudenza ha individuato nelle finalità e negli effetti della condotta di aiuto il criterio per distinguere tali reati. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che integra il delitto di cui all'art. 418 c.p., e non quello di favoreggiamento, chi fornisce rifugio o vitto agli associati, se non sono ancora in corso investigazioni o ricerche da parte dell'autorità giudiziaria.

Quanto invece ai rapporti tra favoreggiamento e **rivelazione di segreti di ufficio** (art. 326 c.p.), la giurisprudenza ha affermato la configurabilità del concorso di reati sul presupposto della diversità dei beni giuridici tutelati e della inesistenza di un rapporto di specialità tra le due norme.

Sempre la giurisprudenza ha riconosciuto la configurabilità del concorso di reati tra il favoreggiamento personale e la **resistenza a pubblico ufficiale** (art. 337 c.p.) in quanto fattispecie lesive di beni giuridici diversi.

21. Favoreggiamento reale

L'**art. 379 c.p.** prevede che *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648, 648bis e 648ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione.*

Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente”.

A) *Elementi costitutivi del reato*

Parte della dottrina ritiene che il **bene giuridico** tutelato dalla disposizione in commento sia lo stesso del favoreggiamento personale, mentre un diverso orientamento (Bo-

SCARELLI) ritiene che l'interesse protetto sia l'ordine pubblico o l'interesse dello Stato ad impedire che sia prestata ai delinquenti una collaborazione destinata a far diventare definitivi i vantaggi da essi conseguiti con azioni criminose.

Soggetto attivo può essere chiunque, trattasi quindi di reato comune.

Anche ai fini della sussistenza del reato di favoreggiamento reale è presupposto necessario che la condotta di aiuto sia stata realizzata dopo la commissione di un delitto o di una contravvenzione e che il favoreggiatore non sia in alcun modo coinvolto nella realizzazione.

Quanto alla **condotta** tipica, il reato in esame consiste nell'aiutare taluno "*ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato*", ossia a rendere definitivo, o comunque sicuro, il vantaggio che il reo abbia tratto dal reato.

Secondo la giurisprudenza, l'elemento oggettivo del reato di favoreggiamento reale è costituito da qualsiasi comportamento idoneo ad assicurare la *res* criminosa, ossia ad evitarne la dispersione ed a consentirne un definitivo impossessamento. Tale condotta non deve, tuttavia, implicare necessariamente un contatto fisico tra il soggetto attivo del reato e la *res* da assicurare, essendo sufficiente qualsiasi azione od omissione obiettivamente idonea allo scopo.

L'aiuto deve essere rivolto ad agevolare "*taluno*" e cioè qualsiasi persona sospettata di aver commesso un reato. È tuttavia necessario che l'aiuto da parte dell'autore venga prestato nell'interesse esclusivo di quest'ultimo; se invece viene prestato o anche soltanto offerto per una finalità di profitto propria dell'agente medesimo, pur se comune a quella dell'autore o di terzi, prima o durante la commissione del reato principale, ricorre un'ipotesi di concorso in tale reato.

L'**elemento soggettivo** è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà di aiutare taluno, accompagnata dalla consapevolezza sia della precedente commissione di un reato, sia dalla possibilità che dall'ausilio prestato consegua la definitiva acquisizione del vantaggio tratto dal fatto criminoso.

Quanto alla **consumazione**, questa avviene nel tempo e nel luogo in cui l'agente ha posto in essere il comportamento in cui si concreta l'aiuto, mentre non è necessario che si realizzi la definitiva acquisizione del bene o del vantaggio nel patrimonio del destinatario dell'aiuto.

B) Circostanze aggravanti

L'**art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159** (Codice delle leggi antimafia) prevede quale circostanza aggravante del delitto di favoreggiamento reale, comportante un aumento di pena da un terzo alla metà, che il fatto sia commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

C) Rapporti con altri reati

Sul piano interpretativo, una delle questioni più interessanti attiene al rapporto tra favoreggiamento reale e **ricettazione** (art. 648 c.p.). Secondo la giurisprudenza prevalente i due reati si distinguono in funzione della diversa finalità: nel primo, è necessario

che l'agente sia spinto soprattutto dal fine di prestare aiuto all'autore del reato per assicurargli il provento della sua attività criminosa, nella ricettazione, invece, il soggetto attivo agisce per assicurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Cass., sez. II, 8 novembre 1980, n. 11712).

22. Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale

L'art. 379bis c.p. dispone che *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 391quinquies del codice di procedura penale”*.

L'art. 379bis c.p. è stato introdotto dalla L. 7 dicembre 2000, n. 397, allo scopo di rafforzare la tutela penale del **segreto processuale**.

A) Elementi costitutivi del reato

Soggetto attivo del reato è solo colui che ha *“partecipato o assistito ad un atto del procedimento”* ovvero colui che *“ha rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari”*; si tratta, dunque, di un reato proprio.

Quanto alla **condotta** tipica, essa può consistere innanzitutto nella indebita rivelazione di notizie segrete concernenti un procedimento penale.

Ai fini della sussistenza della fattispecie deve trattarsi di notizie *“segrete”*, per la cui individuazione è necessario fare riferimento alle norme processuali che disciplinano gli atti segreti ed in particolare all'art. 329 c.p.p. che stabilisce che *“gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”*.

La rivelazione di notizie deve inoltre essere *“indebita”*, ossia non deve trovare alcuna giustificazione né sulla base di norme di carattere sostanziale né sulla base di norme processuali.

Ai sensi della seconda parte dell'art. 379bis c.p., la condotta può consistere anche nella violazione del segreto nell'ipotesi in cui, per specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il Pubblico Ministero abbia vietato alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza (art. 391quinquies c.p.p.).

L'**elemento soggettivo** richiesto ai fini della sussistenza della norma è il dolo generico, ossia la conoscenza e la volontà di rivelare notizie segrete concernenti un procedimento penale.

B) Rapporti con altri reati

Stante la clausola di riserva contenuta nella norma in esame, è da ritenere che sia applicabile la più grave fattispecie di **rivelazione di segreti di ufficio** (art. 326 c.p.) nel caso in cui il segreto sia violato da un soggetto con qualifica di pubblico ufficiale.

23. Patrocinio o consulenza infedele

L'art. 380 c.p. dispone che “*Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.*”

La pena è aumentata:

- 1) *se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;*
- 2) *se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.*

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni”.

L'estensione della fattispecie al patrocinio e alla consulenze tecnica infedeli resi nell'ambito dei procedimenti celebrati dalla Corte penale internazionale è stata operata dalla L. 20 dicembre 2012, n. 237, con la quale il legislatore ha inteso adeguare l'ordinamento interno alla ratifica dello Statuto della Corte.

A) Elementi costitutivi del reato

Quanto al **bene protetto**, le fattispecie di cui agli artt. 380, 381 e 382 c.p. sono tradizionalmente comprese nella generica nozione di prevaricazione, ossia in quelle forme di illecito dirette a reprimere il comportamento infedele dei patrocinatori o dei consulenti tecnici, al fine di evitare un pregiudizio per l'amministrazione della giustizia, poiché per un ordinato svolgimento del processo è innanzitutto necessario il rispetto delle norme tecniche, legali ed etiche generalmente riconosciute, e/o un pregiudizio per gli interessi delle parti.

Quanto al **soggetto attivo**, si tratta di un reato proprio in quanto può essere commesso solo da chi riveste la qualifica di patrocinatore o di consulente tecnico.

“*Patrocinatore*” è colui che è abilitato a difendere, rappresentare e assistere dinanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale. Si ritiene necessaria non solo la pendenza di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, ma anche un'effettiva attività di difesa, assistenza e rappresentanza.

“*Consulente tecnico*” è colui che è nominato dalle parti in base agli artt. 323 e ss. c.p.p. e 87 c.p.c. Non rientrano invece nella nozione i consulenti tecnici nominati dal giudice, in quanto tali soggetti sono assimilabili ex art. 64 c.p.c. ai periti (v. art. 380 c.p.).

Quanto alla **condotta** tipica, si tratta un reato a forma libera, per cui essa può consistere in qualsiasi azione (ad es.: soppressione o alterazione dei mezzi di prova) od omissione (ad es.: dolosa trascuratezza per la presentazione di documenti o per la scadenza dei termini) purché idonea a produrre nocumento agli interessi della parte rappresentata, assistita o difesa e irrispettosa dei doveri professionali (*in primis* correttezza e lealtà) del patrocinatore o del consulente tecnico. Tale nocumento non deve essere necessariamente inteso nel senso civilistico di danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento dei beni giuridici o dei benefici di ordine morale che alla stessa parte sarebbero potuti derivare dal corretto e leale esercizio del patrocinio legale (o consulenza tecnica).

Quanto all'eventuale efficacia del consenso della parte a rinunciare alla difesa dei propri interessi, si ritiene efficace solo laddove esso verta su diritti disponibili.

Per integrare l'**elemento soggettivo** è sufficiente il dolo generico, che consiste nella coscienza e nella volontà di non assolvere ai propri doveri professionali di diligenza, lealtà e correttezza.

Il delitto di patrocinio o consulenza infedele si **consuma** nel momento in cui si verifica l'evento costituito dal nocumento alla parte assistita.

È configurabile il **tentativo** nel caso in cui al comportamento infedele non segua l'evento lesivo.

B) *Circostanze aggravanti*

L'art. 380 c.p. prevede espressamente, al comma 2, due circostanze aggravanti. In primo luogo, costituisce aggravante la collusione con la parte avversaria, ossia un accordo o un patteggiamento malizioso tra il patrocinatore (o consulente tecnico) e la parte avversaria nel procedimento. In secondo luogo, la pena è aumentata se il fatto è stato commesso a danno di un imputato, ossia di un soggetto che è chiamato a rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria di un delitto o di una contravvenzione.

C) *Rapporti con altri reati*

Secondo la giurisprudenza è ipotizzabile un concorso materiale di reati tra il patrocinio infedele e la **truffa** (art. 640 c.p.) nell'ipotesi in cui il patrocinatore, con la sua condotta infedele, occultando notizie o comunicando notizie false sul corso del processo, oltre a recare danno alla persona assistita, procuri dolosamente a se stesso un ingiusto profitto (Cass., sez. VI, 13 marzo 1996, n. 2689).

24. Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

L'**art. 381 c.p.** dispone che *“Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.*

La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria”.

Fermi restando gli elementi costitutivi già esaminati al paragrafo precedente, la **condotta** tipica del delitto in esame può consistere o nel patrocinio (o consulenza) prestato contemporaneamente, anche per interposta persona, a favore di parti contrarie, oppure nel patrocinio (o consulenza) assunto, dopo aver assistito una parte, nei confronti della parte avversaria nello stesso procedimento (c.d. patrocinio successivo di parti contrarie).

L'ipotesi di cui al comma 1 può essere realizzata anche *“per interposta persona”*.

Mentre per “*parte contraria*” (comma 1) deve intendersi quella parte nei cui confronti si fa valere la pretesa giuridica in giudizio, per “*parte avversa*” (comma 2) si ritiene sufficiente una posizione processualmente contraria.

Per stabilire l'identità o la diversità del procedimento non deve farsi riferimento astratto ai criteri utilizzati per individuare l'identità o diversità delle cause nel processo civile (*petitum, causa petendi*, ecc.), bensì occorre fare riferimento concreto allo stesso procedimento nel quale si polarizzano interessi contrapposti tra le parti avverse.

A differenza dell'art. 380 c.p., nella norma in esame non si richiede la verifica di un nocumento alla parte. Ciò è dovuto, molto probabilmente, al fatto che il legislatore ha ritenuto che il contemporaneo o successivo patrocinio rechi già di per sé un danno alle parti.

L'**elemento soggettivo** richiesto ai fini della sussistenza del reato è il dolo generico, che consiste nella coscienza e nella volontà di prestare contemporanea o successiva assistenza, accompagnata dalla consapevolezza dell'antagonismo tra le parti.

25. Millantato credito del patrocinatore

L'**art. 382 c.p.** dispone che “*Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a euro 1.032*”.

Fermi restando gli elementi costitutivi già esaminati al par. 22, la **condotta** tipica consiste nel millantare credito per farsi dare da un privato denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o pubblico impiegato. La millanteria può essere anche implicita, nel senso che l'agente può prospettare la corrutibilità o l'avvenuta corruzione del magistrato senza che sia richiesto il requisito della vanteria esplicita di una propria pretesa influenza su di lui.

La millanteria non viene meno anche quando il patrocinatore sia effettivamente creditore di una somma di denaro nei confronti del suo cliente.

Il reato si consuma non appena l'agente, adducendo di dover comprare il favore del giudice o di doverlo remunerare, abbia ottenuto il denaro o altra utilità oppure la relativa promessa.

Il reato di millantato credito del patrocinatore costituisce un'**ipotesi speciale** rispetto al delitto di millantato credito di cui all'**art. 346 c.p.**

26. Casi di non punibilità

L'**art. 384 c.p.** dispone che “*Nei casi previsti dagli artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371bis, 371ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.*”